

7^a Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

(Estensore: Sen. CONTE)

22 marzo 2017

Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *d*), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente lo schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (n. 379)

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera *d*), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo schema di decreto legislativo in titolo;

premesso che il riordino degli istituti professionali è stato realizzato con decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010 a norma dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, in virtù del quale le famiglie, al termine del primo ciclo di istruzione, possono scegliere tra: i percorsi di istruzione professionale, di durata quinquennale, realizzati da scuole statali e paritarie, che si concludono con il conseguimento di un diploma; i percorsi di IeFP triennali per il conseguimento di qualifiche e quadriennali per il conseguimento di diplomi, realizzati da strutture accreditate dalle Regioni; i percorsi di istruzione terziaria (università, Istituti tecnici superiori e Istituti dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica), concepiti in un sistema unitario e articolato, definito Rete nazionale delle scuole professionali;

tenuto conto delle competenze scientifiche, tecniche e operative delle figure professionali legate a ciascuno degli 11 indirizzi di studio, che troveranno attuazione a partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2017-2018;

rilevato che, per quanto concerne l'assetto organizzativo, si accentua la flessibilità oraria, superando l'attuale articolazione in due bienni più uno e si introduce il biennio unico e il triennio unico;

osservato altresì che pur essendo immutato il monte ore annuale del primo biennio, pari a 1.056 ore all'anno, cambia il rapporto tra insegnamenti di istruzione generale e attività e insegnamenti di indirizzo, a vantaggio di questi ultimi;

registrata la novità rappresentata dalla creazione della Rete nazionale delle scuole professionali, in cui convergono le scuole statali o paritarie e le istituzioni formative accreditate per l'istruzione e la formazione professionale regionale, con l'intento di creare un raccordo stabile e continuativo tra i diversi segmenti e con il mondo del lavoro;

esaminati i pareri delle Commissioni consultate nonché della Conferenza Unificata;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 3, si reputa necessario ampliare gli indirizzi per renderli più aderenti al mondo produttivo. Pertanto:
 - a. al comma 1, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: “a) Servizi per l'agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio, gestione delle risorse forestali e montane;”;
 - b. al comma 1, alla lettera c), siano premesse le seguenti parole: “industria e”. Conseguentemente siano apportate le debite variazioni negli allegati A e B;
 - c. al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: “d) manutenzione di impianti e assistenza tecnica”;
2. all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
 - a. al comma 2, terzo periodo, le parole “primo biennio”, siano sostituite dalle seguenti: “le azioni didattiche formative ed educative”;
 - b. dopo il comma 3, si reputa necessario aggiungere il seguente: “3-bis. Al fine di realizzare l'integrazione, l'ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono realizzati nel rispetto degli *standard* formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.”;
3. all'articolo 6, si ritiene necessario sopprimere il comma 2;
4. all'articolo 8, si sollecitano le seguenti modificazioni:
 - a. il comma 1 sia sostituito dal seguente: “1. I passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e viceversa, costituiscono una delle opportunità che garantiscono allo studente il diritto alla

- realizzazione di un percorso personale di crescita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni.”;
- b. dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: “1-*bis*. Le fasi del passaggio sono disciplinate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo.”;
 - c. al comma 4, primo periodo, le parole “non è automatico ma” siano soppresse;
 - d. al comma 5, le parole “del biennio”, siano sostituite dalle seguenti: “dei primi tre anni”;
 - e. il comma 6 (erroneamente numerato comma 5 nel testo originario dello schema di decreto) sia sostituito dal seguente: “6. Lo studente, conseguita la qualifica triennale, può decidere di passare al quarto anno dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal presente articolo, oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative accreditate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compreso nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012.”;
 - f. il comma 6 sia rinumerato 7;
5. in merito all'articolo 12, sia aggiunto il seguente comma: “1-*bis*. A decorrere dall'anno 2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto destina annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera *a*), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, 25 milioni di euro aggiuntivi alle attività di formazione duale ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rivolte all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.”;
 6. in merito all'Allegato A, apportare le seguenti modificazioni:
 - a. nel paragrafo 1.1 (Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi), all'ottavo capoverso, sostituire le parole: “ visiva e multimediale” con le seguenti: “visiva, multimediale e digitale”;

- b. nel paragrafo 1.1 (Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi), al nono capoverso, dopo la parola: “informatici” aggiungere le seguenti: “per l'accesso ai *web* e ai *social*”;
- c. nel paragrafo 1.1 (Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi), aggiungere infine i seguenti capoversi:
 - Individuare ed utilizzare le tecnologie dell'automazione industriale e della robotica 4.0;
 - Conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla manifattura e all'artigianato;
 - Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologico-digitali;
- d. nel paragrafo 2 (Strumenti organizzativi e metodologici), al primo capoverso, lettera a), sopprimere le seguenti parole: "anche strutturati nei primi due anni scolastici”;

e con le seguenti osservazioni:

- I. in relazione all'articolo 3, comma 1, si propone di prevedere anche i percorsi professionali dedicati ai servizi alla persona, in particolar modo l'operatore del benessere, eventualmente nell'attuale indirizzo "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale”;
- II. si invita il Governo ad approntare le soluzioni più adeguate per affrontare alcune criticità con riferimento al biennio comune, quali: la riduzione delle ore di laboratorio in diversi indirizzi; la mancanza di una precisa distribuzione oraria alle discipline, raggruppate per assi culturali; la mancata chiara definizione delle ore di compresenza;
- III. si osserva, sempre in merito al biennio comune, che la riduzione del monte ore delle ore dell'area comune non è sostanziale, in quanto “Scienze integrate – Scienze della terra e Biologia” viene traslata dall'area comune all'area di indirizzo;
- IV. in ordine al triennio di specializzazione, per quanto concerne l'area comune si rileva la mancata distribuzione oraria alle discipline, raggruppate per assi culturali, mentre per quanto riguarda l'area di indirizzo, si sottolinea che:
 - ✓ l'area scientifica assurge ad elemento fondante delle formazione a discapito di quella tecnico-professionale (vi sono casi in cui nell'area scientifica vi è una sola disciplina con un monte orario settimanale esagerato, ad esempio Scienza degli alimenti e Arte e territorio);
 - ✓ l'aumento delle ore destinate ai laboratori di settore continua a non essere sufficiente alla formazione del diplomato;
- V. si invita il Governo ad un ulteriore approfondimento in relazione alla possibilità di effettuare le opzioni, alcune delle quali finora hanno

riscosso un grande successo e si sono dimostrate di estrema importanza per il collegamento con il mondo del lavoro;

- VI. si invita il Governo a valutare l'inserimento, dopo l'articolo 13, del seguente articolo:

"13-bis.

(Raccordo e consolidamento del sistema di istruzione e formazione professionale)

1. Al fine di garantire un raccordo stabile con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale, assicurando a tutti i cittadini il diritto di accesso a percorsi professionalizzanti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è adottato il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53, di definizione delle modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.";

- VII. all'articolo 14, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e intendono sostenere l'esame di Stato di cui all'articolo 15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato. I relativi criteri per la realizzazione dei corsi possono essere definiti attraverso specifiche intese tra il Dicastero dell'istruzione e le Regioni e le Province autonome;

- VIII. si invita il Governo a valutare l'opportunità di eliminare l'Allegato B contenuto nel provvedimento in esame, allo scopo di impedire che la sua legificazione possa determinarne un eccessivo grado di irrigidimento, rimandando quindi la definizione dei quadri orari a fonti di grado inferiore.

Franco CONTE